



# COMUNE DI LEDRO

Provincia di Trento

## Settore Servizi alla Persona

via Vittoria, 5 – 38067 LEDRO

comune@comune.ledro.tn.it

☎ 0464 592727

Numero di protocollo associato  
al documento come metadato (D.P.C.M. 3.12.2013, art. 20).  
Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima.  
Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo

## Schema di Avviso d'asta

Si rende noto che, in esecuzione della determinazione n. \_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_ del Responsabile del Settore Servizi alla Persona è indetta, ai sensi degli artt. 19 e 39 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.ii.,

### un'ASTA PUBBLICA

per procedere alla concessione dell'immobile denominato "Rifugio Garibaldi" identificato dalla p.ed. 164/2 C.C. Tiarno di Sopra e relative aree adiacenti recintate di proprietà del comune di Ledro site in località Tremalzo, da destinare a rifugio escursionistico, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto (o dalla data di consegna anticipata dell'immobile) e scadenza il 31 gennaio 2027.

Il presente avviso d'asta contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica indetta dal comune di Ledro, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione.

## PARAGRAFO I: OGGETTO DELLA GARA

Con la presente asta il Comune di Ledro intende procedere all'individuazione del soggetto a cui concedere l'immobile denominato "Rifugio Garibaldi" identificato dalla p.ed. 164/2 C.C. Tiarno di Sopra e relative aree adiacenti recintate di proprietà del comune di Ledro site in località Tremalzo. Dati relativi all'immobile:

### Ubicazione del rifugio:

Strada per Tremalzo n. 3;

### Dati e categoria catastale:

p.ed. 164/2 c.c. Tiarno di Sopra - categoria D6;

### Descrizione dell'immobile:

L'immobile è stato ristrutturato al termine degli anni '90 ed è classificato da allora come rifugio escursionistico ai sensi della L.P. 15 marzo 1993 n. 8.

L'immobile è composto come di seguito specificato e risultante da perizia di stima agli atti con protocollo n. c\_m313-28/04/2023-0007019/I a firma del Responsabile del Servizio Patrimonio geometra Marco Sartori:

- piano seminterrato costituito da tre locali: un locale caldaia di mq. 13,22 accessibile solo esternamente e due locali utilizzabili come cantina deposito rispettivamente di mq. 18,28 mq. e 55,36 mq.;
- piano terra, a cui si accede direttamente dal parcheggio esterno, composto da un locale bar di mq. 42,55 arredato con un banco bar in legno, una sala da pranzo di mq. 103,49 avente



Comune di Ledro  
via Vittoria, 5 - 38067 LEDRO  
☎ 0464 592720 ✉ comune@pec.comune.ledro.tn.it  
codice fiscale e P.IVA 02147150227



una forma a L, un locale cucina di mq. 25,00 perfettamente arredato e piastrellato a norma di legge con annesso spogliatoio e bagno per il personale, servizi igienici suddivisi per uomini, donne e disabili;

- piano primo costituito da sei camere da letto con annesso bagno;
- piano secondo con quattro camere da letto con annesso bagno;
- area esterna di pertinenza piazzale pianeggiante con fondo in stabilizzato, delimitato da una recinzione in legno, adibito a parcheggio ed all'interno del quale si trovano alcuni tavoli in legno utilizzabili per il ristoro all'aperto.

La pavimentazione dei locali al piano terra, primo e secondo è in cotto, i muri sono intonacati di color bianco ed i serramenti in legno. L'edificio si trova nel complesso in buone condizioni di manutenzione essendo stato oggetto di recenti interventi di sostituzione dei serramenti al piano terra e manutenzione delle facciate esterne.

Sistema idrico e fognario: l'approvvigionamento idrico dell'edificio è garantito mediante allaccio all'acquedotto comunale eseguito a regola d'arte con filtro, riduttore di pressione e conta litri per la misurazione dei consumi. L'allontanamento delle acque nere avviene mediante collegamento alla fognatura comunale a gravitazione

Impianto elettrico e di riscaldamento: realizzati ex novo durante l'ultima ristrutturazione eseguita al termine degli anni '90. Il riscaldamento funziona tramite una caldaia a gasolio e relativi radiatori.

L'unità immobiliare viene consegnata completa di alcune attrezzature, mobili ed arredi, il cui elenco completo risulta dall'inventario allegato allo schema di contratto di concessione del Rifugio - allegato 1 al presente avviso. Qualora per il proficuo utilizzo dell'unità immobiliare da parte del concessionario si rendesse necessario l'acquisto o il noleggio di ulteriori attrezzature e/o arredi, gli stessi dovranno essere acquistati/noleggiati a cura e spese del concessionario e, al termine del contratto, rimarranno di sua proprietà.

Il fabbricato ricade nella classe energetica E come risultante da attestato di prestazione energetica redatto dal geometra Federico Daldoss di data 06/07/2015 n. AA00341-148 depositato agli atti presso il Servizio Patrimonio ed allegato allo schema di contratto di concessione del Rifugio - allegato 1 al presente avviso.

L'attività da esercitarsi nell'unità immobiliare deve essere quella di rifugio escursionistico secondo quanto disposto dalla L.P. 15 marzo 1993, n.8 e ss.mm.ii. "Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentier e vie ferrate e dal relativo regolamento di esecuzione - D.P.P. 20 ottobre 2008, n. 47-154/Leg.

Il rifugio, ubicato ad una quota di 1.600 msl è accessibile veicularmente dalla strada provinciale 127 di Tremalzo in circa 11 km da Tiarno di Sopra. La strada è tutta asfaltata. Nel periodo invernale il servizio sgombero neve su detta strada è svolto direttamente dalla Provincia autonoma di Trento.

## **PARAGRAFO II: DURATA**

La durata della concessione decorre dalla data di sottoscrizione del contratto (o dalla data di consegna anticipata dell'immobile) e scadenza il 31 gennaio 2027, fatte sale le ipotesi di recesso e di risoluzione anticipata previste nello schema di contratto.

Il Comune si riserva la facoltà di revocare anticipatamente la presente concessione per gravi ragioni di interesse pubblico, senza che da ciò possano originarsi pretese risarcitorie per eventuali danni da parte del concessionario o suo avente causa.

Il Comune si riserva altresì la possibilità di prorogare, dietro richiesta del concessionario effettuata a mezzo pec e previa valutazione del permanere dell'interesse pubblico alla concessione, di ulteriori 4 (quattro) anni la durata del contratto stesso, qualora il concessionario abbia adempiuto correttamente agli obblighi contrattuali (ivi incluso il pagamento del canone) e qualora il canone di concessione rivalutato sia conveniente per il Comune.

Il concessionario ha facoltà di recedere dal presente contratto inviando comunicazione a mezzo pec o raccomandata a.r. nel periodo che intercorre tra il 20 giugno ed il 20 settembre di ciascun anno. Qualsiasi comunicazione inviata al di fuori di detto periodo non sarà considerata valida ai fini dell'esercizio del diritto di recesso. Il recesso, esercitato nei modi e tempi indicati, avrà effetto decorsi 120 giorni dalla data della comunicazione, salva la facoltà per il concedente di accordare al concessionario un differente e più breve termine di validità.

### **PARAGRAFO III: CONDIZIONI CONTRATTUALI E DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA:**

Le condizioni contrattuali della concessione dell'immobile denominato "Rifugio Garibaldi" sito in località Tremalzo da destinare a rifugio escursionistico sono contenute nel presente avviso e nello schema di contratto e relativi allegati: planimetria rappresentativa dell'immobile, elenco degli arredi ed attrezzature di proprietà del comune di Ledro ed Ape – allegato 1 al presente avviso.

L'offerta implica l'accettazione di quanto indicato nel presente avviso e nello schema di contratto predisposto dal Comune di Ledro ed allegato al presente avviso (Allegato 1).

È onere del concessionario acquisire ogni autorizzazione necessaria per lo svolgimento dell'attività.

È fatto obbligo al concessionario di assicurare l'apertura stagionale minima del rifugio escursionistico dal 20 giugno al 20 settembre di ogni anno, come disposto ai sensi dell'art. 23 comma 2 della L.P. 8/1993 e dell'articolo 4 comma 1 del relativo regolamento di esecuzione. Il rispetto del periodo di apertura specificato costituisce condizione essenziale del contratto.

Durante il periodo di chiusura il concessionario avrà comunque l'onere della custodia dell'immobile. In particolare nel periodo invernale, nel caso di chiusura, è necessario lo svuotamento delle tubature dell'impianto idrico per evitare danni allo stesso.

Rimane a carico del concessionario l'acquisizione di altri permessi/autorizzazioni previsti dalla normativa vigente e/ o da regolamenti comunali per l'effettuazione delle diverse attività (es: autorizzazione all'effettuazione di intrattenimenti/spettacoli musicali, inquinamento acustico ecc.)

In deroga all'articolo 23 della L.P. 8/1993 è fatto espresso divieto all'aggiudicatario di subaffittare, anche in parte, detta attività o semplicemente di concedere a terzi in uso, anche solo parzialmente ed a qualsiasi titolo, anche gratuito, i locali e/o le attrezzature facenti parte dell'immobile concesso.

È espressamente esclusa ogni forma di cessione del contratto sia in fase di aggiudicazione, precedente la stipula dello stesso, che per l'intera durata del rapporto.

Nell'unità immobiliare concessa è vietata l'installazione e l'uso di apparecchi automatici, semi automatici ed elettronici per il gioco d'azzardo di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 110 del T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza).

È altresì vietato al concessionario diffondere e/o affiggere stabilmente nel rifugio messaggi pubblicitari aventi contenuto politico, sindacale, religioso o contenenti informazioni contrarie all'ordine pubblico, al buon costume, ingannevoli e/o pregiudizievoli per la salute, la sicurezza, l'ambiente e la tutela dei minori.

### **PARAGRAFO IV SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO**

È fatto obbligo, per chi intende presentare offerta, di effettuare a proprie spese, un sopralluogo presso l'unità immobiliare oggetto di concessione, **entro il giorno \_\_\_\_\_**, accompagnato da personale incaricato dall'Amministrazione che rilascerà apposita certificazione attestante l'avvenuta visita dell'immobile.

**Si precisa che la mancata effettuazione del sopralluogo comporta l'esclusione dalla procedura di gara.**

Per effettuare il sopralluogo deve essere presentata al Servizio Patrimonio del comune di Ledro – entro e non oltre il giorno \_\_\_\_\_ – apposita richiesta scritta (Allegato 2 – fac simile



richiesta sopralluogo) sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da persona autorizzata ad impegnare validamente l'impresa, riportante le generalità del soggetto incaricato ad effettuare il sopralluogo e un recapito telefonico, mail e Pec per la successiva convocazione.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale della ditta o dal procuratore, in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita anch'essa di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

Al termine del sopralluogo, il personale incaricato dall'Amministrazione redige una nota attestante l'avvenuto sopralluogo in duplice copia, di cui una copia viene consegnata a chi ha effettuato il sopralluogo e l'altra al Responsabile del Settore Servizi alla Persona.

***Si precisa che è valida l'attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dal Comune di Ledro con riferimento alla precedente procedura di cui all'avviso d'asta protocollo n. c\_m313-17/05/2023-0007998/P.***

**L'attestazione di avvenuto sopralluogo dovrà essere inserita nella busta "documentazione amministrativa" vedi capitolo 2 punto 6) del paragrafo IX.**

#### **PARAGRAFO V CANONE ANNUO DI CONCESSIONE**

Il canone annuo dovuto dal concessionario, derivante dall'offerta presentata in sede di gara, deve essere corrisposto dal concessionario al comune in rate quadrimestrali anticipate con scadenza l'ultimo giorno del primo mese del quadrimestre (31 gennaio, 31 maggio, 30 settembre). Per il primo anno il canone è rapportato all'effettivo periodo di immissione nell'immobile, attestato da verbale di consegna dello stesso ed è versato in un'unica rata con scadenza alla prima data utile tra quelle sopra indicate o comunque entro il 31 dicembre dell'anno di immissione.

Il canone di concessione è soggetto ad aggiornamento annuale, a decorrere dal secondo anno di concessione, sulla base del 100% della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati (indice F.O.I. calcolato al netto dei consumi di tabacchi).

L'aggiornamento annuo diviene operante senza necessità di comunicazione alcuna, assumendo a riferimento il secondo mese antecedente a quello di scadenza di ciascuna annata contrattuale.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, numero 8, del D.P.R. 633/1972, il Comune esercita l'opzione per l'imposizione Iva del canone.

#### **PARAGRAFO VI CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Con perizia di stima agli atti con protocollo n. c\_m313-28/04/2023-7019/I a firma del tecnico geometra Marco Sartori – Responsabile del Servizio Patrimonio, il canone annuo a base d'asta per la concessione del rifugio escursionistico denominato "Rifugio Garibaldi" di proprietà del comune di Ledro è stato determinato in euro 10.000,00.= al netto dell'iva.

L'asta pubblica sarà aggiudicata a favore del concorrente che avrà formulato l'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione, in aumento sul canone annuo a base d'asta.

Non sono ammesse offerte in ribasso o uguali al suddetto importo annuo a base d'asta e non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte condizionate.

Si farà luogo all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, se ritenuta congrua.

#### **PARAGRAFO VII SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all'art. 65 del D. Lgs n. 36/2023 e s.m., aventi i requisiti previsti dal presente bando.



Comune di Ledro  
via Vittoria, 5 - 38067 LEDRO  
☎ 0464 592720 ✉ [comune@pec.comune.ledro.tn.it](mailto:comune@pec.comune.ledro.tn.it)  
codice fiscale e P.IVA 02147150227



Non è consentito nell'ambito della presente procedura l'utilizzo dell'istituto dell'avvalimento così come disciplinato dal D. Lgs 36/2023.

Per essere ammessi alla gara i soggetti interessati dovranno dimostrare, a pena di esclusione, di essere in possesso dei seguenti requisiti:

**Requisiti di ordine generale:**

- Assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94, 95, 97 e 98 del D.lgs 31/03/2023, n. 36;

**Requisiti di carattere specifico:**

- Requisiti morali e professionali per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande aperta al pubblico (esplicitati nell'allegato 4 al presente avviso).
- Requisito di idoneità professionale ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera a) del D. Lgs n. 36/2023: iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio per attività compatibili con quella di somministrazione di alimenti e bevande.
- Requisiti soggettivi previsti dall'articolo 5 del Regolamento di esecuzione della L.P. 15 marzo 1993, n. 8 "Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate" e precisamente:
  - Conoscenza del territorio, delle vie di accesso al rifugio ed ai rifugi limitrofi;
  - Capacità di apprestare le necessarie azioni di primo soccorso.

Si ricorda infine che, a norma dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 30 marzo 2011 n. 165 e s.m., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati a essi riferiti. In applicazione della disposizione normativa sopra citata, sono escluse dalla gara le Imprese che nei tre anni precedenti la pubblicazione del presente bando hanno concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, laddove le Imprese stesse siano state destinatarie dell'attività della pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione dalla gara. Le Imprese straniere aventi sede in uno stato dell'Unione Europea sono ammesse alle condizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m., su presentazione delle attestazioni ivi previste (in italiano o con traduzione giurata).

**PARAGRAFO VIII  
TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

Il presente bando (comprensivo di tutti i suoi allegati) è pubblicato sul sito internet del Comune di Ledro ([www.comune.ledro.tn.it](http://www.comune.ledro.tn.it)) in versione integrale.

Per partecipare alla gara i soggetti offerenti devono far pervenire, secondo le modalità illustrate nel proseguo e indirizzando specificatamente a:

Comune di Ledro Via Vittoria, 5 - 38067 Ledro (TN)

**entro le ore 12.00 del giorno \_\_\_\_\_**

**A PENA DI ESCLUSIONE**

un plico debitamente chiuso sui lembi di chiusura con ceralacca e/o nastro adesivo (o altro strumento idoneo a garantirne l'integrità) controfirmato dall'offerente sui lembi di chiusura, contenente la documentazione di cui al successivo paragrafo IX, secondo le modalità ivi precisate.



Comune di Ledro  
via Vittoria, 5 - 38067 LEDRO  
☎ 0464 592720 ✉ [comune@pec.comune.ledro.tn.it](mailto:comune@pec.comune.ledro.tn.it)  
codice fiscale e P.IVA 02147150227



**Il plico deve recare all'esterno la denominazione o ragione sociale dell'offerente e la dicitura: "ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO RIFUGIO GARIBALDI", e deve essere spedito mediante:**

- raccomandata del servizio postale statale;
- plico analogo alla raccomandata inoltrato da corrieri specializzati;
- consegna diretta al Comune di Ledro, via Vittoria 5 – Protocollo comunale (secondo piano), il quale ne rilascia apposita ricevuta.

Secondo il disposto della Determinazione dell'AVCP n. 4 di data 10 ottobre 2012 costituisce causa di esclusione dalla gara:

- la mancata indicazione sul plico sopra descritto del riferimento alla gara cui l'offerta è rivolta o l'apposizione sul plico stesso di un'indicazione totalmente errata o generica, nel caso in cui ciò comporti l'impossibilità per l'Amministrazione di individuare il plico pervenuto come contenente un'offerta per una determinata gara;
- la mancata chiusura del plico sopra descritto con modalità di chiusura che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura e/o la manomissione.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente.

Il termine stabilito per la presentazione dei plichi è perentorio. Non fa fede, in tal senso, la data di spedizione ma solo ed esclusivamente quella di consegna al protocollo comunale e pertanto non verranno prese in considerazione quelle domande o documenti che per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore, il caso fortuito o il fatto di terzi, giungano in ritardo o non siano corredate dai documenti e dalle dichiarazioni richieste dal bando. La data di arrivo dei plichi sarà stabilita dal timbro a calendario del protocollo del Comune di Ledro, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite altro mezzo. Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla procedura, l'Amministrazione invita esplicitamente gli offerenti a inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e quindi a evitare la consegna o l'inoltro a Uffici o Servizi del Comune di Ledro diversi da quello sopra specificato.

La presentazione di offerta implica la piena accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dal presente bando nonché dai singoli disciplinari di malga e dallo schema di contratto allegati.

L'offerta presentata non vincola l'Amministrazione: il vincolo negoziale si perfeziona con la stipula del relativo contratto.

Le richieste di INFORMAZIONI e CHIARIMENTI in ordine alla presente gara devono pervenire per iscritto a mezzo pec all'indirizzo di posta certificata: [comune@pec.comune.ledro.tn.it](mailto:comune@pec.comune.ledro.tn.it) al responsabile del procedimento che fornisce a coloro che facciano domande le informazioni relative alla gara tramite inoltro al richiedente di specifica nota a mezzo pec, consentendo la visione delle informazioni date a tutti gli altri concorrenti, mediante la pubblicazione delle stesse sul sito internet del Comune di Ledro ([www.comune.ledro.tn.it](http://www.comune.ledro.tn.it)).

Le informazioni e le risposte alle richieste di chiarimenti pubblicate sul sito internet si intendono note a tutti i concorrenti.

Tali richieste devono pervenire entro e non oltre il \_\_\_\_\_ e saranno evase almeno 5 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

L'Amministrazione non assume responsabilità di alcun genere per le richieste non formulate per iscritto e non evase, per iscritto, dal responsabile del procedimento (o suo sostituto), unici autorizzati a riscontrare le istanze dei concorrenti.

## **PARAGRAFO IX DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NEL PLICO**

N.B. Al fine di agevolare la partecipazione alla gara, in allegato al presente bando è messo a disposizione degli interessati un fac – simile delle dichiarazioni che seguono, da rendere secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m..

SI INVITANO GLI OFFERENTI A UTILIZZARE TALI MODELLI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA.



Comune di Ledro  
via Vittoria, 5 - 38067 LEDRO  
☎ 0464 592720 ✉ [comune@pec.comune.ledro.tn.it](mailto:comune@pec.comune.ledro.tn.it)  
codice fiscale e P.IVA 02147150227



I modelli di fac – simile allegati all'avviso sono reperibili sul sito internet dell'Amministrazione comunale ([www.comune.ledro.tn.it](http://www.comune.ledro.tn.it)). Si precisa sin d'ora che, in ogni caso, è necessario seguire le specifiche disposizioni contenute nel presente bando.

## **CAPITOLO 1 – INDICAZIONI GENERALI**

Nel plico esterno indicato al paragrafo VIII, dovranno essere inserite n. 2 buste sigillate, ciascuna controfirmata sui lembi di chiusura per garantirne l'integrità e riportanti esternamente rispettivamente le seguenti diciture "documentazione amministrativa" e "offerta economica".

La mancata indicazione di almeno una delle diciture sulle buste comporta l'esclusione dalla gara.

Tutta la documentazione descritta ai successivi punti deve essere resa in carta resa legale (tranne le specifiche eccezioni distintamente indicate), redatta in lingua italiana (o corredata da traduzione giurata) e sottoscritta dall'offerente o da persona abilitata a impegnare validamente l'offerente, in qualità di legale rappresentante o procuratore dell'offerente medesimo. Tale soggetto deve risultare dalla dichiarazione resa ai sensi del punto 1 del successivo capitolo 2 ovvero da apposito titolo di legittimazione (procura o altro) prodotto in originale o in copia autenticata.

**Si ricorda di allegare copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.**

**Soccorso istruttorio:** ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. 36/2023, nei casi di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, la Commissione di gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto a concorrente, nel termine perentorio non superiore a cinque (5) giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che lo devono rendere. Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

**NB: Non è ammessa regolarizzazione dei documenti costituenti l'offerta economica.**

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

## **CAPITOLO 2 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Ai fini dell'ammissione alla gara, nel plico esterno di cui al paragrafo VIII deve essere inserita – a pena di esclusione dalla gara – (unitamente alla busta indicata nel capitolo 3 contenente l'offerta) una busta denominata "documentazione amministrativa" contenente tutta la documentazione di seguito descritta:

### **1) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in carta**

**libera**, successivamente verificabile, resa dal legale rappresentante dell'offerente o da persona abilitata a impegnare validamente l'offerente, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m. accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore (in caso di imprese di altri Stati membri, non residenti in Italia, la dichiarazione suddetta dovrà essere resa secondo le corrispondenti norme stabilite dal Paese di provenienza, fatta salva la facoltà per le imprese medesime di avvalersi delle forme previste dal citato D.P.R. n. 445/2000 e s.m.) attestante:

**a) DATI IDENTIFICATIVI DELL'OFFERENTE;**

**b) REQUISITI DI ORDINE GENERALE:**

- di non trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici previste dall'art. 94, 95, 97 e 98 del D.Lgs. n. 36 /2023, per quanto compatibili;

oppure

(eventuale rispetto alla dichiarazione di cui sopra: solo nel caso di esistenza di condanne penali):

- di trovarsi in una o più delle situazioni di cui all'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023, indicando la relativa situazione giuridica con riferimento al motivo di esclusione.

#### **PRECISAZIONI AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE:**

- qualora l'operatore economico, a supporto di dichiarazioni inerenti a condanne, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna;
- per quanto attiene all'ambito soggettivo di applicazione del motivo di esclusione attinente all'assenza di condanne penali di cui all'art. 94 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e del motivo di esclusione attinente alla presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto derivanti da misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. (come da art. 94 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023) si rinvia a quanto stabilito da ANAC nel comunicato del suo Presidente di data 8 novembre 2017;
- qualora l'operatore economico non abbia informazioni certe in merito alla sua situazione inerente il pagamento di imposte o contributi previdenziali, si consiglia di acquisire le relative informazioni presso l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile);

#### **c) REQUISITI DI CARATTERE SPECIFICO:**

c1) il possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande aperta al pubblico (i requisiti professionali solo nel caso di conduzione diretta del pubblico esercizio);

c2) l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio con indicazione dell'attività svolta che deve essere compatibile con quella di somministrazione di alimenti e bevande;

c3) il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 5 del Regolamento di esecuzione della L.P. 15 marzo 1993, n. 8 "Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentier e vie ferrate" e precisamente:

- Conoscenza del territorio, delle vie di accesso al rifugio ed ai rifugi limitrofi;
- Capacità di apprestare le necessarie azioni di primo soccorso.

#### **d) ALTRE DICHIARAZIONI:**

1) che non ricorrono le ulteriori cause di esclusione descritte nel paragrafo VII del presente avviso e precisamente: che l'impresa non versa nella situazione interdittiva di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. - ossia che nei tre anni precedenti la data del presente bando non ha concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove l'Impresa stessa sia stata destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

2) di accettare integralmente le condizioni di cui al presente avviso d'asta ed allo schema di contratto e relativi allegati (allegato 1 al presente avviso d'asta) e di aver giudicato le condizioni contrattuali, nel loro complesso, remunerative e tali da consentire l'offerta che viene effettuata.

3) l'intenzione di condurre in prima persona il pubblico esercizio ovvero di avvalersi di un preposto per la conduzione dell'esercizio.

I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione.

È in facoltà dell'offerente produrre idonea documentazione (in originale o copia conforme all'originale) in luogo della dichiarazione richiesta.

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia è estesa anche alle persone fisiche o giuridiche aventi residenza o sede legale in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRESENTE PUNTO SI INVITA A UTILIZZARE IL MODELLO ALLEGATO N. 4 AL PRESENTE BANDO.

**2) (EVENTUALE)** dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in carta libera, successivamente verificabile, **resa dal preposto alla conduzione del pubblico esercizio** e accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, attestante il possesso dei requisiti morali e professionali per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Tale dichiarazione deve essere presentata solo nel caso in cui l'offerente non intenda provvedere direttamente alla conduzione dell'esercizio pubblico.

PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRESENTE PUNTO SI INVITA A UTILIZZARE IL MODELLO ALLEGATO N. 5 AL PRESENTE BANDO.

**3) Attestazione di avvenuto sopralluogo** (paragrafo IV)

### CAPITOLO 3 – OFFERTA ECONOMICA

La presentazione e la formulazione dell'offerta devono avvenire secondo le modalità indicate nel presente capitolo.

La busta contenente l'offerta deve:

- essere chiusa con ceralacca e/o nastro adesivo (o altro strumento idoneo a garantirne l'integrità) e controfirmata sui lembi di chiusura da persona abilitata ad impegnare validamente l'offerente;
- recare l'indicazione della denominazione o ragione sociale o ditta dell'offerente, nonché la dicitura "**OFFERTA ECONOMICA**".

N.B.

Deve essere presentata una e una sola offerta. Costituisce **causa di esclusione dalla gara la presentazione di più offerte, senza possibilità di regolarizzazione.**

L'offerta, **a pena di esclusione dalla gara**, deve essere redatta secondo le modalità di seguito indicate:

- a) deve essere resa **in carta legale o resa legale (corredata di marca da bollo da euro 16,00)** e recare il numero di codice fiscale e di partita I.V.A. dell'offerente;
- b) deve essere formulata in lingua italiana (o corredata da traduzione giurata) e datata e sottoscritta dall'offerente o da persona abilitata a impegnare validamente l'offerente e non può recare correzioni che non siano a loro volta controfirmate e sottoscritte;
- c) la formulazione dell'offerta deve avvenire esclusivamente mediante l'indicazione in cifre e in lettere dell'importo offerto in rialzo rispetto al canone annuo posto a base di gara e pari a euro 10.000,00 (oneri fiscali esclusi), utilizzando un massimo di due decimali, con la precisazione che in caso di discordanza tra l'importo in cifre e l'importo in lettere l'Amministrazione considera valido l'importo in lettere.

**Si precisa che costituisce causa di esclusione dalla gara la formulazione dell'offerta secondo modalità diverse da quelle sopra indicate alle lettere b) e c), esclusa ogni regolarizzazione.**

Per la presentazione dell'offerta può essere utilizzato il fac-simile allegato n. 6 al presente bando.

## PARAGRAFO X PROCEDURA DI GARA

**Il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_ presso la sala riunioni al terzo piano del municipio di Pieve di Ledro in via Vittoria, 5 a Ledro**, il Presidente, alla presenza di due testimoni, dichiara aperti i lavori. Verifica se i soggetti presenti siano o meno legittimati in qualità di legali rappresentanti o di procuratori a impegnare legalmente l'offerente e, quindi, a interloquire in ordine alla regolarità dello svolgimento della gara.

Subito dopo il Presidente procede pubblicamente alla verifica della regolarità formale dei plichi presentati dagli offerenti entro il termine indicato al paragrafo VIII e procede quindi, per i plichi risultati conformi, alle operazioni di seguito indicate:

- all'apertura dei plichi stessi e alla verifica che all'interno di ciascuno siano presenti due buste, tutte chiuse e sigillate, con riportate le diciture rispettivamente "Documentazione amministrativa" e "Offerta economica", attribuendo a ciascun plico un numero progressivo che verrà riportato anche sulle buste in esso contenute;
- procederà per ciascun plico all'apertura della busta denominata "documentazione amministrativa" e alla verifica della regolarità e completezza della documentazione secondo quanto previsto dal presente avviso;
- in applicazione del disposto di cui all'art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui sopra, provvede a sospendere la seduta di gara e a disporre il soccorso istruttorio. Il presidente invita il singolo offerente a completare, rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni o gli elementi presentati, assegnando a tal fine un termine breve (non superiore a 10 giorni): costituisce causa di esclusione il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta effettuata dal Presidente;
- provvede all'ammissione alla successiva fase di gara dei soli offerenti che abbiano presentato la documentazione corretta e all'esclusione ove ricorrano le cause di esclusione previste dal presente avviso;
- procede poi all'apertura delle buste denominate "offerta economica" dei concorrenti rimasti in gara, verifica la regolarità e completezza della documentazione ivi contenuta, disponendo l'ammissione alle ulteriori fasi di gara nel caso in cui la documentazione sia conforme alle prescrizioni del presente avviso; nel caso in cui la documentazione non sia conforme, dispone l'esclusione dalla gara;
- procede dando lettura dell'offerta presentata da ciascun concorrente e forma, sulla base del criterio della maggior rialzo sul canone annuo posto a base d'asta offerta, la graduatoria dei concorrenti.

Qualora le offerte suscettibili di aggiudicazione siano presentate in identica misura da due o più concorrenti, il Presidente procede a una gara tra gli stessi e la concessione viene aggiudicata al miglior offerente. Ove nessuno di coloro che abbiano presentato offerte uguali sia presente, o, se presenti, gli stessi non vogliano migliorare l'offerta, si procede a estrazione a sorte dell'aggiudicatario (art. 10 D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10/40/Leg.).

Il Presidente ha facoltà di non aggiudicare la concessione qualora le offerte siano inferiori rispetto all'importo posto a base di gara.

Inoltre, la gara è aggiudicata anche se perviene un'unica offerta, purché la stessa sia ritenuta congrua e conforme alle prescrizioni del presente bando e rispondente alle esigenze dell'Amministrazione.

Il Presidente procede di seguito ad aggiudicare la concessione al concorrente classificatosi al primo posto della graduatoria.

L'aggiudicazione disposta dal Presidente è definitiva e non è soggetta ad approvazione.

**Fatte salve le espresse ipotesi di esclusione dalla gara previste dal presente bando, il Presidente può comunque disporre l'esclusione dalla gara dell'offerente nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità riguardanti la chiusura dei plichi, tali da far**

**ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.**

N.B.: Tutte le comunicazioni inerenti alla gara sono inoltrate ai concorrenti a mezzo posta elettronica certificata.

Della convocazione delle sedute pubbliche di gara è data in ogni caso notizia anche mediante pubblicazione di specifico avviso sul sito internet dell'Amministrazione.

**PARAGRAFO XI:  
VERIFICA DEI REQUISITI E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE**

Qualora risultante da sole dichiarazioni, l'Amministrazione procede nei confronti dell'aggiudicatario, alla verifica dell'inesistenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94, 95, 97 e 98 del D. Lgs. n. 36/2023, tramite l'acquisizione della documentazione di seguito descritta.

Ai fini della predetta verifica, l'Amministrazione utilizza le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali o, in subordine, richiede all'aggiudicatario, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di documentazione probatoria.

- a) certificato generale del casellario giudiziale
  - b) documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'art. 2, comma 2, del D. L. 2 settembre 2002 n. 210 (convertito con L. 22 novembre 2002 n. 266) attestante la regolarità della posizione dell'impresa stessa nei riguardi degli obblighi assicurativi, contributivi e antinfortunistici;
  - c) informazione resa dai competenti uffici attestante l'ottemperanza dell'impresa alle norme di cui alla L. 12 marzo 1999 n. 68 e s.m. recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
  - d) informazione resa dalla competente Agenzia delle Entrate attestante la regolarità dell'impresa per quanto riguarda il pagamento di imposte e tasse;
  - e) informazioni circa l'iscrizione al registro delle imprese tenuta dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, contenente: l'indicazione dei soggetti sopra indicati alla lettera a); l'indicazione in merito alla tipologia di attività svolta; l'indicazione del fatto che la società stessa non si trova in stato di fallimento, liquidazione o concordato e che le tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data di rilascio del certificato stesso;
  - f) (ove necessaria in ragione dell'importo del contratto) comunicazione antimafia rilasciata dal Commissariato del Governo per la Provincia di Trento a norma del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.;
  - g) certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato attestante l'inesistenza di situazioni ostative alla partecipazione alla gara e/o alla stipula del contratto riferite all'Impresa;
  - h) verifica dell'assenza di annotazioni relative alla presenza di false dichiarazioni sul sito dell'A.N.AC.;
- Nel caso in cui dalla verifica della documentazione sopra descritta l'Amministrazione rilevi in capo all'aggiudicatario la sussistenza dei motivi di esclusione, procede con atto motivato all'annullamento dell'aggiudicazione, alla segnalazione del fatto all'A.N.AC. per i provvedimenti di competenza.
- j) a comprova dei requisiti morali per l'attività di somministrazione, comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 84 comma 2 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. e, solo per eventuali figure che non risultano nell'elenco di cui alla lettera a) (es. preposto all'attività di somministrazione), certificato del casellario giudiziale;
  - k) a comprova del requisito professionale per l'attività di somministrazione, documentazione idonea in relazione allo specifico requisito dichiarato, con la precisazione che, laddove si tratti di documentazione acquisibile presso soggetti privati, la produzione della stessa è richiesta direttamente all'aggiudicatario che dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta.

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di aggiudicare al secondo in graduatoria.

L'Amministrazione può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione ad A.N.A.C., che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi della normativa vigente, per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Rimane ferma l'applicazione delle altre sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia, ivi comprese le sanzioni penali previste da specifiche norme incriminatrici.

Tutta la documentazione di cui sopra è acquisita tenuto conto della forma giuridica del soggetto aggiudicatario.

### **Adempimenti per la stipula del contratto:**

Il Soggetto aggiudicatario al fine della stipula del contratto nel termine indicato dall'Amministrazione comunale con apposita comunicazione trasmessa via Pec, deve:

- a) effettuare, prima della stipula del contratto, il versamento delle spese contrattuali nell'importo che sarà richiesto dall'Amministrazione stessa;
- b) presentare, prima della stipula del contratto (e, in caso di consegna anticipata dei locali, prima della consegna dei locali), la documentazione a comprova della costituzione della garanzia per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 13 dello schema di contratto.

Tale garanzia:

- è pari al canone annuo di aggiudicazione;
- è obbligatoriamente costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa - rilasciate da soggetti abilitati;
- qualora nel corso del rapporto contrattuale il concedente dovesse ritenere la somma depositata o azionare la fideiussione, le stesse dovranno essere reintegrate nell'importo originario garantito entro 30 giorni dalla relativa richiesta da parte del Comune di Ledro.

Nel caso di cauzione definitiva costituita mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, le stesse devono essere redatte in conformità alle sottoindicate modalità:

- a) sottoscrizione del Legale rappresentante del soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di Credito) da presentare con autentica notarile della sottoscrizione, integrata dalla specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore apposto in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;
- b) espressa indicazione che "la garanzia prestata ha efficacia fino all'avvenuto accertamento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte del Responsabile del Settore Servizi alla Persona cui compete la gestione del contratto".
- c) espressa indicazione di tutte le clausole di seguito indicate:
  - c1) rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, comma 2, del Codice Civile;
  - c2) assunzione dell'impegno incondizionato del soggetto fideiussore a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta dell'Ente garantito, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta ed entro 15 giorni dalla richiesta stessa;
  - c3) inopponibilità all'Ente garantito del mancato pagamento dei supplementi di premio o dell'eventuale corrispettivo per la fideiussione bancaria da parte del debitore principale;
  - c4) indicazione, quale Foro competente per ogni controversia che dovesse insorgere nei confronti dell'Ente garantito, dell'Autorità giudiziaria in cui ha sede l'Ente garantito;

- c5) nel caso in cui la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria contengano la clausola per cui "Il contraente è tenuto, a semplice richiesta della Società assicuratrice, a provvedere alla sostituzione della presente garanzia, con altra accettata dall'Ente garantito, liberando conseguentemente la Società stessa nei seguenti casi. In mancanza della suddetta liberazione il contraente si obbliga a costituire un pegno presso la Società in contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo massimo garantito con la presente polizza", è necessaria l'espressa indicazione della seguente ulteriore clausola: "La mancata costituzione del suddetto pegno non può in nessun caso essere opposta all'Ente garantito"
- c6) rinuncia del fideiussore ad avvalersi dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile.

Non sono ammesse polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'amministrazione appaltante.

Si precisa che la fideiussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

C) depositare copia delle polizze assicurative di cui all'art. 8 dello schema di contratto presso il Settore Servizi alla Persona, prima dell'avvio della stipula del contratto (o della consegna dei locali, in caso di consegna anticipata). Si precisa che la polizza presentata dovrà fin da subito coprire l'intero periodo contrattuale.

Qualora l'aggiudicatario non provveda ad adempiere agli obblighi sopra fissati entro i termini concessi, l'Amministrazione comunale potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione e alla concessione dell'immobile all'eventuale concorrente che segue in graduatoria.

Ad avvenuta sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario dovrà provvedere a proprie cure e spese a:

- presentare in modalità telematica al SUAP – Sportello unico delle Attività produttive del comune di Ledro la scia – segnalazione di inizio attività per l'apertura del Rifugio escursionistico denominato "Rifugio Garibaldi";
- ottenere le autorizzazioni amministrative e/o sanitarie obbligatorie per lo svolgimento dell'attività;
- volturare i contratti relativi alle utenze (energia elettrica, acquedotto);
- attivare posizione per TARI (tassa sui rifiuti) presso Gestel.

## **PARAGRAFO XII: ULTERIORI INFORMAZIONI**

A) **TERMINE DEL PROCEDIMENTO:** il termine del presente procedimento è di 180 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando. Il termine rimane sospeso durante la decorrenza di tutti i termini fissati dalla normativa vigente e dagli atti di gara a tutela delle posizioni dei soggetti interessati (es. termine per la presentazione delle offerte, termine dilatorio per la stipula del contratto, ...). Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrenti tra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione richiedenti documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta. Il termine predetto è sospeso inoltre in caso di ricorsi giurisdizionali sino all'esito definitivo degli stessi, salvo espressa determinazione in senso contrario assunta dall'Amministrazione.

B) Il verbale di gara non tiene luogo del formale contratto. Si precisa sin d'ora che l'aggiudicazione disposta con la presente gara non costituisce vincolo per l'Amministrazione. L'affidamento della concessione è perfezionato con il concorrente che presenta l'offerta migliore, previa verifica dei requisiti dallo stesso dichiarati in sede di gara. L'Amministrazione può decidere di non procedere ad alcun affidamento pur in presenza di offerte e ciò senza che i concorrenti possano avanzare pretese di alcun genere o richieste di indennizzi e rimborsi.

C) **ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO:** nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata e previa presentazione della documentazione a comprova della costituzione della garanzia di cui all'art. 13 dello schema di contratto e delle copie delle polizze assicurative di cui all'art. 8 del contratto, il Comune potrà procedere alla consegna delle unità

immobiliari. Dal momento della consegna matura l'obbligo di corresponsione del canone di concessione.

D) PERIODO DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: l'offerta è vincolante per un periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa. All'aggiudicazione farà seguito la formale stipulazione dell'atto di concessione nella forma di scrittura privata, a conclusione del procedimento di verifica, in capo all'aggiudicatario, della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e dichiarati dal concorrente. Il termine di cui sopra rimane sospeso per tutto il tempo in cui, per il compimento delle verifiche in capo all'aggiudicatario della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e dichiarati dall'aggiudicatario, sia necessario acquisire certificazioni e documenti presso soggetti diversi dall'Amministrazione (enti certificatori o imprese) o presso l'aggiudicatario stesso. Il termine predetto è altresì sospeso in caso di ricorsi giurisdizionali sino all'esito definitivo degli stessi, salvo espressa determinazione in senso contrario assunta dall'Amministrazione.

#### E) INFORMATIVA PRIVACY e RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del servizio per il quale la presente dichiarazione viene resa, in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico.

Titolare del trattamento è il Comune di Ledro, Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it).

È possibile esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.

L' informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a disposizione al seguente link: <https://www.comune.ledro.tn.it/Comune/Documenti/Privacy-e-note-legali/Privacy>.

I dati personali vengono raccolti e trattati per l'espletamento della procedura di asta pubblica avente ad oggetto concessione dell'immobile denominato "Rifugio Garibaldi" identificato dalla p.ed. 164/2 C.C. Tiarno di Sopra e relative aree adiacenti recintate di proprietà del comune di Ledro sito in località Tremalzo, da destinare a rifugio escursionistico.

Responsabile del procedimento e dell'adozione dei provvedimenti finali, ai sensi della L.P. n.23/1992, è il Responsabile del Settore Servizi alla Persona – Laura Brunelli.

Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona  
Laura Brunelli  
*documento firmato digitalmente*

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

#### ALLEGATI:

1. schema di contratto e relativi allegati (planimetria rappresentativa dell'immobile, elenco degli arredi ed attrezzature di proprietà del comune di Ledro ed Ape);
2. fac-simile per richiesta sopralluogo
3. informativa sui requisiti per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
4. fac – simile di dichiarazione di cui al punto 1) del capitolo 2 - paragrafo IX;
5. fac – simile di dichiarazione del preposto di cui al punto 2) del capitolo 2 – paragrafo IX (eventuale);
6. fac-simile di offerta economica;



Comune di Ledro  
via Vittoria, 5 - 38067 LEDRO  
☎ 0464 592720 ✉ [comune@pec.comune.ledro.tn.it](mailto:comune@pec.comune.ledro.tn.it)  
codice fiscale e P.IVA 02147150227



Imposta di bollo assolta in modo virtuale -  
 Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate -  
 Direzione Provinciale di Trento - Ufficio terri-  
 toriale di Riva del Garda n. 14160 del  
 22/02/2016

COMUNE DI LEDRO

PROVINCIA DI TRENTO

*schema di* CONTRATTO DI CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO  
 "RIFUGIO GARIBALDI" E RELATIVE AREE ADIACENTI RECINTATE DI  
 PROPRIETÁ DEL COMUNE DI LEDRO SITO IN LOC. TREMALZO.

Tra i signori: -----

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_.\_\_.\_\_\_\_, responsabile del  
 Settore Servizi alla persona il quale dichiara di agire esclusivamente in  
 nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta,  
 con sede in Ledro, via Vittoria n. 5, codice fiscale "02147150227" (nel  
 proseguo anche Concedente);-----

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_.\_\_.\_\_\_\_, rappresentante legale pro  
 tempore dell'impresa \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_  
 n. \_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ e partita IVA \_\_\_\_\_ (nel  
 proseguo anche Concessionario);-----

#### PREMESSO CHE

- il Comune di Ledro è proprietario dell'immobile denominato "Rifugio  
 Garibaldi" identificato dalla p.ed. 164/2 C.C. Tiarno di Sopra e relative  
 aree adiacenti recintate site in località Tremalzo; -----

- con determinazione n. \_\_\_\_\_ di data \_\_.\_\_.\_\_\_\_ del responsabile del  
 Settore Servizi alla persona è stato stabilito di procedere alla concessione  
 dell'immobile di cui sopra, mediante asta pubblica, per il periodo ricom-  
 preso dalla sottoscrizione del presente contratto (o consegna anticipata  
 dell'immobile) e fino al 31.01.2027, da adibire a rifugio escursionistico ai  
 sensi della L.P. n. 8/1993 e relativo regolamento di esecuzione; -----

- con la citata determinazione n. \_\_\_\_\_ è stato sospeso il vincolo di

terra di natura di uso civico in capo all'immobile in oggetto; -----  
- con verbale protocollo n. \_\_\_\_\_ è stata disposta  
l'aggiudicazione all'impresa \_\_\_\_\_ con sede legale  
in \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ partita iva  
\_\_\_\_\_.-----;  
- è stata effettuata con esito positivo la verifica dei requisiti dichiarati in  
sede di gara; -----

#### TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra identificate, previa ratifica e conferma della precedente narrativa parte integrante e sostanziale del presente contratto, al fine di garantire le reciproche posizioni, convengono e stipulano quanto segue: -----

#### ART. 1 OGGETTO

1. Il Comune di Ledro, come sopra rappresentato, concede a \_\_\_\_\_, di seguito denominato concessionario, che accetta a mezzo del suo predetto rappresentante, l'immobile costituito da locali da destinare a rifugio escursionistico, identificato catastalmente dalla p. ed. 164/2 C.C. Tiarno di Sopra e relative aree adiacenti recintate nel rispetto di tutte le prescrizioni derivanti dall'avviso d'asta protocollo n. \_\_\_\_\_ e dal presente contratto.

2. L'immobile in concessione, risulta così composto: -----

- piano seminterrato costituito da tre locali: un locale caldaia accessibile solo esternamente e due locali utilizzabili come cantina deposito;--
- piano terra, a cui si accede direttamente dal parcheggio esterno, composto da un locale bar, una sala da pranzo, un locale cucina con

annesso spogliatoio e bagno per il personale, servizi igienici suddivisi per uomini, donne e disabili; -----

- piano primo costituito da sei camere da letto con annesso bagno; ----
- piano secondo con quattro camere da letto con annesso bagno; -----
- area esterna di pertinenza piazzale pianeggiante con fondo in stabilizzato, delimitato da una recinzione in legno all'interno del quale si trovano alcuni tavoli in legno utilizzabili per il ristoro all'aperto, -----

il tutto come apparente dalla planimetria allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto. -----

3. L'immobile viene consegnato completo degli arredi e delle attrezzature, il cui elenco, previa sottoscrizione, viene allegato al presente contratto sotto la lettera "B". -----

4. Qualora per il proficuo utilizzo dell'immobile da parte del concessionario si renda necessario l'acquisto o il noleggio di ulteriori attrezzature e/o arredi, gli stessi dovranno essere acquistati o noleggiati a cura e spese del concessionario. Eventuali attrezzature installate dal concessionario dovranno essere perfettamente rispondenti alle norme di igiene, antinfortunistica e sicurezza. -----

5. Sono vietati l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici e elettronici per il gioco d'azzardo di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 110 del Regio decreto 773/1931 (Testo Unico per le leggi di pubblica sicurezza). È altresì vietato al concessionario diffondere e/o affiggere stabilmente nel pubblico esercizio messaggi pubblicitari aventi contenuto politico, sindacale, religioso o contenenti informazioni contra-

rie all'ordine pubblico, al buon costume, ingannevoli e/o pregiudizievoli per la salute, la sicurezza, l'ambiente e la tutela dei minori. -----

6. La gestione dell'esercizio deve essere svolta dal concessionario con propri capitali, mezzi tecnici e con proprio personale, mediante la propria organizzazione e a proprio rischio. -----

7. Ai sensi del D.M. n. 37/2008 il concessionario prende atto inoltre che la situazione degli impianti che servono i locali di cui sopra è quella risultante dalla documentazione consegnata in allegato al verbale di consegna dd. \_\_\_\_\_. Al termine del presente contratto, in sede di riconsegna dell'immobile, il concessionario dovrà produrre al Comune una dichiarazione delle eventuali modifiche apportate agli impianti nel periodo di uso e fornire le relative schede e certificazioni degli impianti aggiornate. -----

#### ART. 2 DESTINAZIONE

1. La presente concessione è soggetta alla condizione risolutiva che gli spazi concessi siano adibiti esclusivamente all'esercizio di attività di rifugio escursionistico, con divieto di ogni altra diversa destinazione. -----

2. Nei locali deve essere attivato attraverso apposita Scia l'attività di rifugio escursionistico comprendente il pernottamento in camere e la somministrazione di alimenti e bevande aperta al pubblico, così come disciplinata dalla L.P. n. 8/1993 e relativo regolamento di esecuzione. -----

3. Spetta inoltre al concessionario provvedere a tutti gli adempimenti necessari ai fini dell'avvio dell'attività presso i competenti uffici e dell'apertura dell'impresa alimentare presso i competenti organi di Igiene Pubblica dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari. Spettano al concessionario

rio anche l'acquisizione di eventuali autorizzazioni per l'organizzazione di pubblici eventi e/o spettacoli. -----

4. È fatto espresso divieto di modificare la destinazione d'uso ed è altresì vietata la subconcessione a terzi, nonché la cessione del presente contratto di concessione in uso, salvo espressa autorizzazione da parte del Comune di Ledro. -----

5. Nel caso di inadempienza il contratto si rivolge di diritto. -----

#### ART. 3 DURATA

1. La presente concessione decorre dalla data di sottoscrizione del contratto (o dalla data di consegna anticipata dell'immobile) fino al 31.01.2027, fatte salve le ipotesi di recesso e di risoluzione anticipata previste nel presente contratto. -----

2. Il concessionario ha facoltà di recedere dal presente contratto inviando comunicazione a mezzo pec o raccomandata a.r. nel periodo che intercorre tra il 20 giugno ed il 20 settembre di ciascun anno. Qualsiasi comunicazione inviata al di fuori di detto periodo non sarà considerata valida ai fini dell'esercizio del diritto di recesso. Il recesso, esercitato nei modi e tempi indicati, avrà effetto decorsi 120 giorni dalla data della comunicazione, salva la facoltà per il concedente di accordare al concessionario un differente e più breve termine di validità. -----

3. Il Comune si riserva la facoltà di revocare anticipatamente la presente concessione per gravi ragioni di interesse pubblico, senza che da ciò possano originarsi pretese risarcitorie per eventuali danni da parte del concessionario. -----

4. Il Comune si riserva altresì la possibilità di prorogare, dietro richiesta

del concessionario effettuata a mezzo pec e previa valutazione del permanere dell'interesse pubblico alla concessione, di ulteriori 4 (quattro) anni la durata del contratto stesso, qualora il concessionario abbia adempiuto correttamente agli obblighi contrattuali (ivi incluso il pagamento del canone) e qualora il canone di concessione rivalutato sia conveniente per il Comune.-----

5. Decorso il termine di durata della concessione, l'edificio e le aree adiacenti ritorneranno nella materiale disponibilità del Comune, in condizioni di piena funzionalità (fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso), senza che al concessionario sia dovuto alcun indennizzo o compenso a titolo di avviamento, né a qualsiasi altro titolo, anche per eventuali migliorie e/o addizioni apportate. -----

#### ART. 4 CANONE

1. Il canone annuo di concessione, derivante dall'offerta presentata dal concessionario in sede di gara in rialzo sul canone base fissato dal Comune, viene convenuto ed accettato in Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), oltre all'I.V.A. nella misura di legge, da versare in rate quadrimestrali anticipate, di Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) ciascuna, oltre all'I.V.A. nella misura di legge, entro l'ultimo giorno del primo mese del quadrimestre (31 gennaio, 31 maggio, 30 settembre), dietro emissione da parte del Comune di Ledro di fattura elettronica. -----

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, numero 8, del D.P.R. 633/72, il Comune esercita l'opzione per l'imposizione I.V.A. del canone. -----

2. Il canone annuale è rapportato ai mesi di effettiva immissione dei locali come da apposito verbale di consegna/restituzione. -----

3. Il canone è soggetto ad aggiornamento annuale, a decorrere dal secondo anno di concessione, sulla base del 100% della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I. calcolato al netto dei consumi di tabacchi). L'aggiornamento annuo diverrà operante senza necessità di comunicazione alcuna, assumendo a riferimento il secondo mese antecedente a quello di scadenza di ciascuna annata contrattuale -----

4. In caso di ritardo superiore a mesi 3 (tre) nel pagamento di una o più rate del canone di concessione, il presente contratto si risolve di diritto, previa instaurazione del contraddittorio e diffida ad adempiere entro un termine non superiore a 10 (dieci) giorni, fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi di legge. Il pagamento del canone non potrà essere sospeso né ritardato da contestazioni od eccezioni del concessionario di qualsiasi specie e natura. -----

#### ART. 5 CONSEGNA E MANUTENZIONE

1. Il concessionario dichiara di essere a conoscenza dello stato dell'immobile, degli impianti tecnologici e delle attrezzature ed arredi in esso esistenti risultanti dall'inventario allegato al presente contratto e che gli stessi sono idonei alla funzione per la quale sono assunti in concessione e di ad utilizzare lo stabile oggetto di concessione con la più scrupolosa diligenza, sia per quanto riguarda l'attrezzatura ivi presente che ogni altra pertinenza, onde evitare ogni possibile danno o responsabilità verso il Comune di Ledro e/o verso i terzi. -----

2. L'immissione nell'immobile avrà luogo con la consegna della struttura effettuata mediante verbale di consegna controfirmato da entrambe le parti per accettazione. -----

3. La manutenzione ordinaria è a carico del concessionario. -----

4. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune. Per la distinzione degli interventi di manutenzione trovano applicazione le disposizioni in materia di mantenimento della cosa in buono stato locativo, in quanto compatibili. -----

5. L'eventuale manutenzione straordinaria migliorativa dei locali oggetto del presente contratto è a carico del concessionario, previa autorizzazione del Comune e supervisione del Settore Tecnico competente. -----

6. Rientrano inoltre a carico del concessionario tutte le riparazioni dovute a un non corretto utilizzo degli immobili o delle loro componenti, indipendentemente dal fatto che esse possano configurarsi come manutenzione ordinaria o straordinaria. -----

7. Il Comune può eseguire interventi di manutenzione straordinaria, anche se non urgenti, senza corrispondere alcun indennizzo al concessionario anche se questi, per effetto di essi, subisca disagi e fastidi per oltre 20 giorni, derogandosi così espressamente al disposto dell'art. 1584 del Codice Civile. -----

8. Rimangono comunque a carico del concessionario i danni subiti da soggetti terzi a causa della mancanza di interventi di manutenzione straordinaria della struttura qualora il concessionario non abbia provveduto ad avvisare il Comune di imperfezioni, rotture e qualsiasi altro

evento che possa determinare l'insorgere della necessità di interventi di manutenzione straordinaria. -----

9. Il concessionario si obbliga a non apportare alcuna modifica ai locali, ove manchi il consenso preventivo scritto del Comune di Ledro. Al Comune è riconosciuto comunque il diritto di ottenere l'immediata remissione nell'originario stato dei locali, il tutto a spese del concessionario e con il risarcimento dell'eventuale danno. Resta inteso che le eventuali modificazioni e addizioni, anche se autorizzate, non daranno diritto alla corresponsione di indennità alcuna. -----

#### ART. 6 OBBLIGHI GENERALI

1. È fatto obbligo al concessionario:

- mantenere la seguente insegna dell'immobile concesso: "Rifugio Garibaldi". -----
- assicurare l'apertura stagionale minima del rifugio escursionistico dal 20 giugno al 20 settembre di ogni anno, come disposto ai sensi dell'art. 23 comma 2 della L.P. 8/1993 e dell'articolo 4 comma 1 del relativo regolamento di esecuzione. Il rispetto del periodo di apertura specificato costituisce condizione essenziale del contratto. Durante il periodo di chiusura il concessionario avrà comunque l'onere della custodia dell'immobile. In particolare nel periodo invernale, nel caso di chiusura, è necessario lo svuotamento delle tubature dell'impianto idrico per evitare danni allo stesso. -----
- consentire, nei periodi di apertura dell'esercizio, l'accesso ai locali agli incaricati del Comune di Ledro per la verifica del rispetto delle obbligazioni contrattuali.-----

#### ART. 7 SPESE ACCESSORIE

1. Tutte le spese di energia elettrica, fornitura acqua, riscaldamento e pulizie sono a carico del concessionario che dovrà provvedere ad intestarsi le eventuali utenze. -----
2. Sono inoltre a carico del concessionario le spese di pulizia e sgombero della neve sull'edificio (p.ed. 164/2) e nel piazzale delimitato dalla recinzione in legno, così come anche il taglio dell'erba. -----
3. Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, il concessionario provvede ad intestare a proprio nome l'utenza presso la Gestel srl ed altresì a rispettare le indicazioni fornite dal Servizio Patrimonio del comune. -----

#### ART. 8 RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

1. Il concessionario assume la custodia dell'unità immobiliare e delle aree esterne oggetto del presente contratto, ed esonera pertanto il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità conseguenti alla custodia della stessa, restandone responsabile ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile. -----
2. Il concessionario solleva inoltre il Comune da qualsiasi responsabilità per i danni arrecati allo stesso Comune e a terzi nell'espletamento del servizio, e in particolare agli utenti del rifugio escursionistico, considerandosi quali terzi, oltre ai fruitori del servizio stesso, il Comune, gli eventuali dipendenti dell'impresa concessionaria che operano presso l'unità immobiliare di cui all'art. 1, nonché ogni altra persona presente occasionalmente presso tale struttura. -----
3. Il Comune di Ledro prende atto che il concessionario ha stipulato polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi n. \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_, con la Compagnia \_\_\_\_\_ per un massimale pari a Euro

3.000.000,00 (tremilioni/00) per la copertura dei rischi derivanti dall'effettuazione dell'attività di cui all'art. 1. L'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per il Comune e, pertanto, qualora il concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolve di diritto, previa instaurazione del contraddittorio e diffida ad adempiere entro un termine non superiore a 10 (dieci) giorni. -----

4. Il concessionario si impegna a presentare, prima della consegna dei locali, apposita polizza assicurativa che garantisca l'Amministrazione dai danni materiali diretti all'opera e al contenuto (rischio locativo) a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice civile. La somma assicurata dovrà essere almeno pari a Euro 530.000,00 (cinquecentotrentamila/00), con riferimento al valore dell'unità immobiliare e a Euro 180.000,00 (centottantamila/00) con riferimento al contenuto a valore intero. -----

#### ART. 9 – UTILIZZO DELL'UNITÀ IMMOBILIARE, DELLO SPAZIO ESTERNO E DELLE ATTREZZATURE

1. Il concessionario si impegna a utilizzare con la diligenza del buon padre di famiglia i locali e lo spazio esterno che riceve in concessione, obbligandosi a provvedere alla loro custodia, buona conservazione e ordinaria manutenzione, e obbligandosi altresì a restituirli al Comune alla scadenza del contratto stesso, o al momento dell'esecutività del recesso, nelle condizioni in cui sono stati consegnati, fatto salvo il deterioramento derivante dal loro uso in conformità alle condizioni contrattuali. -----

2. La riconsegna dei locali avverrà previa stesura di apposito verbale redatto in seguito ad accertamento, in contraddittorio tra le parti, dello stato di consistenza. Le attrezzature e gli arredi acquistati dal concessionario per lo svolgimento dell'attività resteranno di proprietà del concessionario. -----

3. In qualunque momento il Comune può effettuare verifiche dell'esistente e dello stato di conservazione di quanto consegnato, con l'intesa che in caso di danni imputabili direttamente o indirettamente a imperizia, incuria, mancata manutenzione o comunque scorretto o negligente comportamento del concessionario – fatta salva la normale usura – quest'ultimo provvede al ripristino entro i successivi 20 giorni dal riscontro. In caso di inadempienza da parte del concessionario, il Comune provvede agli interventi necessari, addebitando al concessionario un importo pari alla spesa sostenuta. -----

4. Alla scadenza del presente contratto, i locali e l'area esterna dovranno essere liberati dai beni di proprietà del concessionario. In difetto, il Comune provvede direttamente e acquisisce la proprietà dei predetti beni ove non rivendicati dal concessionario entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta del Comune. -----

#### ART. 10 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI E SICUREZZA

1. Il concessionario si impegna a rispettare il C.C.N.L. della categoria di appartenenza, gli accordi collettivi territoriali di categoria e aziendali, nonché gli adempimenti verso gli enti bilaterali, ove esistenti, nei confronti degli eventuali dipendenti nonché dei soci lavoratori delle coopera-

tive, ferma restando l'applicazione delle specifiche norme sulla cooperazione (socio lavoratore). -----

2. Il concessionario ha l'obbligo di applicare le vigenti normative in materia di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza nonché di sicurezza dei lavoratori, con particolare riguardo al D. Lgs. 9 aprile 2008 n.

81. Il concessionario deve dotare il personale di indumenti e mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e deve adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi. -----

3. Il Comune si riserva di controllare annualmente, mediante acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva, l'avvenuto pagamento, relativamente ai lavoratori addetti al servizio in argomento, dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali da parte del concessionario. Nel caso in cui i predetti versamenti non siano effettuati, il Comune ha diritto di adottare le opportune determinazioni fino alla risoluzione di diritto del contratto nei casi di maggiore gravità e previa diffida alla regolarizzazione inviata al concessionario e da questi disattesa. -----

#### ART. 11 – INADEMPIMENTI E PENALI

1. Qualora si verificassero, da parte del concessionario, comprovate carenze di gestione, comportamenti irrispettosi nei confronti dei clienti o, comunque, qualora la gestione complessiva dell'attività esercitata all'interno della struttura sia svolta in maniera tale da non essere compatibile con il pubblico interesse o in difformità della presente concessione, il Comune procede alla contestazione scritta delle infrazioni al concessionario.

rio che deve rispondere per iscritto alle infrazioni contestate entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento delle stesse. Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le controdeduzioni non siano ritenute adeguate, il Comune addebita, a suo insindacabile giudizio, al concessionario una penale da Euro 50,00 (cinquanta/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00) a seconda della gravità dell'infrazione, che può essere dedotta dalla cauzione definitiva di cui all'art. 13, fatta salva la risoluzione del contratto di cui al successivo art. 12. -----

Fermo quanto sopra, il Comune si riserva di applicare al concessionario le seguenti penali: -----

a) in caso di mancata apertura nel periodo minimo obbligatorio di cui all'art. 6 del presente contratto: una penale di euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di chiusura non conforme; -----

b) in caso di mancato rispetto del divieto di installare apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 110 del Regio Decreto 773/1931 (Testo unico per le leggi di pubblica sicurezza): obbligo di immediata rimozione degli apparecchi e applicazione della penale di Euro 5.000,00 (cinquemila/00); in caso di ulteriore mancato rispetto del divieto, il contratto è risolto di diritto. -----

c) in caso di mancato rispetto del divieto diffondere e/o affiggere stabilmente nel rifugio escursionistico messaggi pubblicitari aventi contenuto politico, sindacale, religioso o contenenti informazioni contrarie all'ordine pubblico, al buon costume, ingannevoli e/o pregiudizievoli per la salute, la sicurezza, l'ambiente e la tutela dei minori:

applicazione della penale di euro 1.000,00 in occasione del primo mancato rispetto rilevato; in caso di ulteriore mancato rispetto del divieto, il contratto è risolto di diritto. -----

#### ART. 12 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Le parti convengono che, ai sensi dell'art. 1456 C.C., il presente contratto si risolve di diritto nelle ipotesi previste dal presente contratto e previa instaurazione del contraddittorio, nonché in caso di gravi e/o reiterati inadempimenti delle obbligazioni in previste nel contratto medesimo. -----

2. Il presente contratto è inoltre risolto di diritto nel caso in cui il concessionario sia assoggettato più di una volta a sanzione per la vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche a minori. -----

3. Gli effetti della risoluzione del contratto decorrono dal ricevimento, da parte del concessionario, della comunicazione a mezzo pec del Comune di attivazione della clausola risolutiva espressa. -----

4. In tali casi, il Comune incamera la cauzione definitiva presentata e si riserva di chiedere i maggiori danni subiti a causa della risoluzione, ivi compresi gli oneri conseguenti alla necessità di un nuovo affidamento.

#### ART. 13 – CAUZIONE

1. Si dà atto che il concessionario ha costituito la cauzione di Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), prescritta a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, mediante \_\_\_\_\_ . -----

2. Il Comune ha diritto di escutere, in tutto o in parte, la cauzione definitiva in ogni caso di inadempimento delle obbligazioni nascenti dal presente contratto, per effettuare il pagamento delle eventuali penali di cui all'art. 11. -----

3. La cauzione definitiva è introitata totalmente in ogni caso in cui il Comune si avvalga della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 12, secondo le prescrizioni del presente contratto. -----

4. Il concessionario si obbliga a reintegrare in tutto o in parte la cauzione di cui il Comune debba avvalersi nel periodo di validità della concessione, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune. -----

#### ART. 14 – ELEZIONE DOMICILIO

1. Per ogni effetto del presente contratto, il concessionario elegge domicilio presso la propria sede legale e si impegna a comunicare al Comune ogni variazione dello stesso domicilio che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente contratto. -----

#### ART. 15 – RICHIAMI NORMATIVI

1. Per quanto non previsto dal presente contratto, ed in quanto applicabili, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile. -----

#### ART. 16 CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

1. La ditta affidataria, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 16ter, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Comune che abbiano esercitato poteri autoritativi o nego-

ziali per conto dello stesso Comune nei confronti della medesima impresa nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

2. La ditta con riferimento alle prestazioni in oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi di quanto esposto dall'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 68 dd. 23 dicembre 2022, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso. A tal fine la ditta dichiara di aver preso conoscenza del Codice di comportamento pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ledro nella sezione Amministrazione Trasparente al link <https://www.comune.ledro.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti-comunali>. La ditta si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento sopra citato costituisce causa di risoluzione del presente contratto. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto alla ditta affidataria il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.-----

#### ART. 17 – SPESE CONTRATTUALI

1. Tutti gli oneri, adempimenti e spese inerenti e conseguenti la stipulazione del presente contratto (registrazione, valori bollati, competenze

notaio, ecc.) nessuno escluso ed eccettuato, sono a carico del concessionario. Ai fini fiscali si dichiara un corrispettivo complessivo di euro \_\_\_\_\_.

#### ART. 18 - CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti, oppure tra essi ed i loro eredi o aventi causa, circa l'interpretazione, l'esecuzione del presente contratto ed i rapporti da esso derivanti, nonché delle cause di risoluzione del presente atto, il Foro competente sarà quello del proprietario, mentre il concessionario elegge domicilio presso la sede dichiarata nel presente contratto. -----

Letto, approvato sottoscritto

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21*

*del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm*

### **Approvazione delle condizioni contrattuali ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile**

Visto il contratto di concessione dell'immobile denominato "Rifugio Garibaldi" e relative aree adiacenti recintate di proprietà del comune di Ledro sito in loc. Tremalzo di cui il presente documento costituisce allegato parte integrante e sostanziale i sottoscritti contraenti – ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 del Codice civile –dichiarano di aver esaminato tutte le clausole ivi contenute, con particolare riguardo a quelle inserite agli articoli 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11 e 12 e di averle specificatamente approvate.


IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D. Lgs 7 marzo*


*2005, n. 82 e ss.mm*


*PIANTA PIANO INTERRATO*





PIANTA PIANO PRIMO  
ALTEZZA 2.50 ML





*PIANO SOTTOTETTO*  
*ALTEZZA COLMO 3.60 ML*  
*ALTEZZA LATI 1.90 ML*

**INVENTARIO ARREDI E ATTREZZATURE DELL'AZIENDA COMMERCIALE  
RIFUGIO ESCURSIONISTICO  
"RIFUGIO GARIBALDI"**

**PIANO TERRA:**

- n. 1 BANCO BAR REFRIGERATO, con struttura in legno con zoccolo e piano di mescita in marmo chiaro, completo di:
  - piano di lavoro in acciaio inox;
  - 6 cassette più due ante il tutto in acciaio inox dotato di impianto di refrigerazione;
  - valvola termostatica;
  - predisposizione lavabicchieri a spruzzo per l'impianto di spillatura bibite;
- n. 1 MOBILE RETROBANCO in legno composto da otto ante basse per il deposito di prodotti, piano di lavoro in acciaio inox. Due cassette in acciaio ed uno il legno. Sopra il banco ci sono tre piani di mensole in legno per l'appoggio delle bottiglie;
- n. 1 ZONA LAVAGGIO costituita da mobiletto in legno inserita a lato del bancone, composta da:
  - lavello quadrato in acciaio inox inserito nel piano di lavoro;
  - cassetto porta rifiuti sotto il lavello in acciaio inox;
  - lavastoviglie ad incasso in acciaio inox;
- N. 75 sedie in legno
- N. 9 tavolini in legno piccoli
- N. 13 tavoli in legno grandi
- N. 60 bicchieri acqua
- N. 80 cucchiari
- N. 85 forchette
- N. 40 coltelli
- N. 2 divani in legno

**CUCINA:**

- N. 1 cella frigorifera a doppia anta
- N. 1 forno ventilato
- N. 1 lavabo in acciaio
- N. 1 gas
- N. 1 scaldavivande
- N. 1 griglia
- N. 1 friggitrice a doppio vano
- N. 1 lavastoviglie
- N. 1 banco da lavoro in acciaio esterno piccolo cm 65x70
- N. 5 taglieri in legno
- N. 3 taglieri in plastica
- N. 1 banco in acciaio con pattumiera
- N. 2 cappe di aspirazione forzata
- N. 1 banco di lavoro in acciaio con mensola soprastante + cassette



- N. 1 banco di lavoro in acciaio scaldavivande cm 40x70
- N. 9 pentole
- N. 9 padelle
- N. 4 coperchi
- N. 3 mestoli in acciaio
- N. 3 schiumarole
- N. 4 recipienti in pvc
- N. 3 scolapasta
- N. 70 piatti piani
- N. 15 piatti fondi
- N. 35 piatti piccoli
- N. 15 teglie e zuppiera
- N. 1 affettatrice
- N. 2 scaffali in ferro

**PRIMO SEMINTERRATO:**

- N. 1 freezer professionale
- N. 2 scaffali in acciaio

**PRIMO PIANO:**

- N. 11 letti
- N. 6 armadi
- N. 11 materassi
- N. 11 reti portamaterassi

**SECONDO PIANO:**

- N. 10 letti così composti:
- N. 10 materassi
- N. 10 reti portamaterassi
- N. 10 testiere
- N. 4 armadi in legno

**SPAZI ESTERNI:**

- N. 4 gruppi arredo tavoli e panche.

L'Affittuario

Il Responsabile del Servizio Patrimonio  
*Geom. Marco Sartori*



Sede legale: via Vittoria, 5 - fraz. Pieve di Ledro 38067 LEDRO  
Pec: [comune@pec.comune.ledro.tn.it](mailto:comune@pec.comune.ledro.tn.it)  
Cod. Fisc e P.IVA 02147150227





Provincia Autonoma di Trento

ai sensi della direttiva europea 2010/31/UE, 19 maggio 2010  
L. P. 4 marzo 2009, n. 1 - D.P.P. 13 luglio 2009 n. 11-13/Leg.

# ATTESTATO di PRESTAZIONE ENERGETICA


Tutte le categorie di edifici escluso la E 1

CODICE CERTIFICATO AA00341-148

DATA EMISSIONE 06/07/2015

## DATI GENERALI

Rif. catastali C.C.	TIARNO DI SOPRA	p.ed.164/2
sub.	3	foglio 19
PROPRIETARIO	COMUNE DI LEDRO	
CODICE FISCALE	02147150227	
INDIRIZZO EDIFICIO	STRADA PER TREMALZO, 3 - 38067 LEDRO	
COMUNE	Ledro	
ZONA CLIMATICA	F	GRADI GIORNO 3420



## Prestazioni energetiche parziali

Energia primaria invernale

EP<sub>i</sub> ≈ 50,90

kWh/m<sup>2</sup>a

Energia primaria acqua calda sanitaria

EP<sub>acs</sub> ≈ 1,40

kWh/m<sup>2</sup>a

Energia primaria estiva

EP<sub>e, invol</sub> ≈

I

III

IV

V

## Prestazione energetica globale nel comune di ubicazione

Energia primaria globale

EP<sub>gl</sub> ≈ 60,40

kWh/m<sup>2</sup>a



ATTESTATO di  
**PRESTAZIONE ENERGETICA**

Per tutte le categorie di edifici escluso la E 1

CODICE CERTIFICATO AA00341-148

DATA EMISSIONE 06/07/2015

### EDIFICIO

Descrizione intervento	Certificazione Volontaria
Tipologia edilizia	Singolo
Tipologia costruttiva	Mista
N° appartamenti	1
Destinazione d'uso	E4 (3) Bar, ristoranti, sale da ballo
Anno di costruzione	1980
Superficie utile m <sup>2</sup>	376,47
Superficie disperdente S (m <sup>2</sup> )	966,12
Volume lordo riscaldato V (m <sup>3</sup> )	1100,000
Rapporto S/V	0,870

### IMPIANTI

Riscaldamento	Tipologia Caldaia autonoma	Anno di installazione 1990
	Potenza Nominale 53,70 kW	Combustibile Gasolio
Acqua calda sanitaria	Tipologia Caldaia autonoma	Anno di installazione 1990
	Potenza Nominale 53,70 kW	Combustibile Gasolio
Raffrescamento	Tipologia	Anno di installazione
	Potenza Nominale	Combustibile
Fonti rinnovabili	Tipologia	Anno di installazione
	Energia annuale prodotta (kWh <sub>e</sub> ; kWh <sub>t</sub> )	

### PROGETTAZIONE

Progettista architettonico	PER. IND. ED. EZIO TONIATTI	Tel 0464/594117	fax 0464/594117
	Indirizzo P.ZZA SAN G. BOSCO, 14 - 38067 LEDRO		
Progettista impianti	NON DISPONIBILE	Tel	fax
	Indirizzo		

### COSTRUZIONE

Direttore lavori	PER. IND. ED. EZIO TONIATTI	Tel 0464/594117	fax 0464/594117
	Indirizzo P.ZZA SAN G. BOSCO, 14 - 38067 LEDRO		
Costruttore	NON DISPONIBILE	Tel	fax
	Indirizzo		



ATTESTATO di  
**PRESTAZIONE ENERGETICA**  
Tutte le categorie di edifici esclusa la E 1

CODICE CERTIFICATO AA00341-148

DATA EMISSIONE 06/07/2015

**DATI DI INGRESSO**

Progetto energetico	Rilievo sull'edificio 21/05/2015
Provenienza e responsabilità	GEOM. DALDOSS FEDERICO -

**SOPRALLUOGHI**

1)	21/05/2015 - VERIFICA STATO ATTUALE UNITA' IMMOBILIARE
2)	
3)	

**SOFTWARE e  
Metodologie di calcolo adottate**

Denominazione	EDILCLIMA EC700	Produttore	EDILCLIMA S.R.L.
Dichiarazione di rispondenza e garanzia di scostamento max dei risultati conseguiti inferiori al +/-5% rispetto ai valori della metodologia di calcolo di riferimento (UNI TS 11300) fornito da:			
Metodo Semplificato UNI/TS 11300			

**NOTE - RACCOMANDAZIONI**

Note : CERTIFICAZIONE VOLONTARIA
----------------------------------

**SOGGETTO CERTIFICATORE**

Certificatore	Federico Daldoss	OdA AA	n. elenco 00341
Nome Cognome Titolo	Geom. Federico Daldoss	Tel 3473721462	fax 0464/508171

Indirizzo VIA LUNGOLAGO, 10 - 38067 - Pieve Di Ledro

il sottoscritto assevera, sotto la propria responsabilità, la conformità del presente attestato alle disposizioni provinciali, nonché dichiara la propria indipendenza ed imparzialità di giudizio ai sensi degli art. 359 e art.481 del codice penale

**TIMBRO E FIRMA**



Spett.le Comune di Ledro  
Servizio Patrimonio

a/mezzo Pec:  
[comune@pec.comune.ledro.tn.it](mailto:comune@pec.comune.ledro.tn.it)

**Oggetto: Concessione dell'immobile denominato "Rifugio Garibaldi" identificato dalla p.ed. 164/2 C.C. Tiarno di Sopra e relative aree adiacenti recintate di proprietà del comune di Ledro sito in località Tremalzo, da destinare a rifugio escursionistico. Richiesta sopralluogo.**

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

interessato all'asta per la concessione di cui in oggetto, chiede di poter effettuare il sopralluogo previsto al paragrafo IV dell'avviso d'asta.

La richiesta viene presentata in qualità di:

titolare dell'impresa individuale denominata \_\_\_\_\_

legale rappresentante della società/associazione/consorzio/altro organismo avente ragione sociale \_\_\_\_\_

(per le società)

Soggetto incaricato di effettuare il sopralluogo: \_\_\_\_\_

Recapito telefonico: \_\_\_\_\_ Mail \_\_\_\_\_

Pec \_\_\_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Firma del richiedente:

\_\_\_\_\_

Allegati:

- copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (se la richiesta non è firmata digitalmente);

**REQUISITI MORALI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E DI BEVANDE**

**D.Lgs. 26.03.2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), richiamato dall'art. 5 della L.P. 14 luglio 2000 n. 9.**

**Art. 71 Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali**

In vigore dal 14 settembre 2012

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

**R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)**

**art. 11**

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione

**D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.)**

**art. 67 effetti delle misure di prevenzione**

In vigore dal 5 ottobre 2018

1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:

- a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
- b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
- c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
- d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati anonari all'ingrosso;
- e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
- f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
- g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
- h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplosive.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la

persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.

8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale.

## **REQUISITI PROFESSIONALI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E DI BEVANDE**

**D. Lgs. 26.03.2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno)**

### **art. 71**

6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

**6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal**

**titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.**

N.B. Si precisa che, secondo l'interpretazione fornita dal Ministero dello Sviluppo Economico nella circolare dd. 12.09.2012, sono considerati validi anche i seguenti requisiti professionali:

d) essere stato iscritto nel Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per uno dei seguenti gruppi merceologici (Decreto Ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, art. 12 comma 2): a) tabelle I, VI, VII (prodotti alimentari, prodotti ortofrutticoli, dolciumi); b) tabelle II, III, IV, V (carni di tutte le specie animali, di bassa macelleria, equine, prodotti ittici); c) tabella VIII (prodotti alimentari e non alimentari)

d) avere frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio nel settore alimentare, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, che abilitava all'iscrizione nel Registro degli esercenti il commercio.

## Fac-simile di dichiarazione di cui al punto 1) del capitolo 2 del paragrafo IX dell'avviso d'asta

**Oggetto: Concessione dell'immobile denominato "Rifugio Garibaldi" identificato dalla p.ed. 164/2 C.C. Tiarno di Sopra e relative aree adiacenti recintate di proprietà del comune di Ledro sito in località Tremalzo, da destinare a rifugio escursionistico.**

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
in qualità di legale rappresentante della ditta offerente

### DICHARA

secondo le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m., consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.:

#### A) DATI IDENTIFICATIVI DELL'OFFERENTE

denominazione, ragione sociale, ditta dell'Offerente

\_\_\_\_\_

Con sede legale in \_\_\_\_\_

Via/Piazza/ \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_

n. telefono \_\_\_\_\_ indirizzo PEC (obbligatorio) \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_ partita iva \_\_\_\_\_

#### B) REQUISITI DI ORDINE GENERALE

**1)** di non trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici previste dall'art. 94, 95, 97 e 98 del D.Lgs. n. 36 /2023, per quanto compatibili.

Ovvero (barrare solo se ricorre il caso)

di trovarsi in una o più delle situazioni di cui all'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023, indicando la relativa situazione giuridica con riferimento al motivo di esclusione.

#### C) REQUISITI DI CARATTERE SPECIFICO:

##### C1) REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE APERTA AL PUBBLICO:

1) di essere in possesso dei requisiti morali per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande aperta al pubblico così come esplicitati nell'allegato n. 3 al bando di gara.

**(barrare il quadratino di una delle seguenti ipotesi)**

2) che nella sua qualità di titolare di ditta individuale / legale rappresentante non è in possesso dei requisiti professionali per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e che nomina pertanto quale preposto all'attività il/la signore/signora \_\_\_\_\_  
che compila l'allegato n. 5.

Oppure

2) di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali per l'accesso all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (barrare e completare la sezione di interesse):

- 2.1 aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano nome dell'Istituto \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_  
 oggetto del corso \_\_\_\_\_ anno di conclusione \_\_\_\_\_
- 2.2 aver esercitato in proprio per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l'attività di vendita di prodotti alimentari o di somministrazione di alimenti e bevande  
 tipo di attività: \_\_\_\_\_  
 dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
 n. iscrizione Reg. Imprese CCIAA \_\_\_\_\_ n. R.E.A. \_\_\_\_\_  
 iscritto all'INPS dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_
- 2.3 aver prestato la propria opera per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande  
 Nome dell'impresa \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_  
 Nome dell'impresa \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_  
 In qualità di:  
 dipendente qualificato, livello \_\_\_\_\_, regolarmente iscritto all'INPS, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ posizione n. \_\_\_\_\_  
 coadiutore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ posizione n. \_\_\_\_\_  
 socio lavoratore, regolarmente iscritto all'INPS, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ posizione n. \_\_\_\_\_.
- 2.4 essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti  
 Titolo di studio conseguito \_\_\_\_\_  
 presso \_\_\_\_\_ con sede \_\_\_\_\_  
 in data \_\_\_\_\_.
- 2.5 essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA di \_\_\_\_\_ con il n. \_\_\_\_\_ per il gruppo merceologico \_\_\_\_\_ (a, b, c) <sup>1</sup>o per la somministrazione di alimenti e di bevande .
- 2.6 aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio nel settore alimentare, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, che abilitava all'iscrizione al Registro degli esercenti il commercio presso \_\_\_\_\_ anno di conclusione \_\_\_\_\_.

## **C2) REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ per la seguente attività  
 \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Decreto Ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, art. 12 comma 2,

lett. a): tabelle I, VI e VII (prodotti alimentari, prodotti ortofrutticoli, dolciumi)

lett. b): tabelle II, III, IV e V (Carni di tutte le specie animali, di bassa macelleria, equine, prodotti ittici)

lett. c): tabella VIII (prodotti alimentari e non alimentari)

**C3) REQUISITI SOGGETTIVI PREVISTI DALL'ARTICOLO 5 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA L.P. 15 MARZO 1993, N.8 "ORDINAMENTO DEI RIFUGI ALPINI, BIVACCHI, SENTIERI E VIE FERRATE"**

- di conoscere il territorio in cui è inserito il Rifugio Garibaldi, le vie di accesso allo stesso ed ai rifugi limitrofi;
- di essere capace di apprestare le necessarie azioni di primo soccorso.

**D) ALTRE DICHIARAZIONI:**

1. che non ricorre l'ulteriore causa di esclusione come sotto riportata:

- che l'impresa non versa nella situazione interdittiva di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. - ossia che nei tre anni precedenti la data del bando non ha concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove l'Impresa stessa sia stata destinataria dell'attività della ministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

2. di accettare integralmente le condizioni di cui al presente avviso d'asta ed allo schema di contratto e relativi allegati (allegato 1 al presente avviso d'asta) e di aver giudicato le condizioni contrattuali, nel loro complesso, remunerative e tali da consentire l'offerta che viene effettuata;

3. di aver preso visione dell'Informativa Privacy pubblicata sul sito del comune al seguente indirizzo <https://www.comune.ledro.tn.it/Comune/Documenti/Privacy-e-note-legali/Privacy>

4. (barrare l'ipotesi che ricorre)

di condurre in prima persona il pubblico esercizio

oppure

di avvalersi, per la conduzione del pubblico esercizio, del preposto sig./sig.ra \_\_\_\_\_ che compila l'allegato 5.

**N.B.**

Si invitano i concorrenti a completare la dichiarazione presente con le informazioni che seguono (necessarie per procedere alle verifiche successive all'aggiudicazione)

**DICHIARA**, inoltre, ai fini degli adempimenti successivi all'aggiudicazione:

- che l'indirizzo dell'Agenzia delle Entrate di riferimento è il seguente:

- che l'indirizzo dell'Ufficio provinciale con riferimento alla L. n.68/1999 e ss.mm.ii. (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) è il seguente:

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Firma del dichiarante

\_\_\_\_\_

Allegati:

- copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;

## Fac-simile di dichiarazione del preposto di cui al punto 2) del capitolo 2 del paragrafo IX dell'avviso d'asta

**Oggetto: Concessione dell'immobile denominato "Rifugio Garibaldi" identificato dalla p.ed. 164/2 C.C. Tiarno di Sopra e relative aree adiacenti recintate di proprietà del comune di Ledro sito in località Tremalzo, da destinare a rifugio escursionistico.**

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_

via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_

ACCETTA L'INCARICO DI PREPOSTO DELL'IMPRESA INDIVIDUALE/ SOCIETÀ denominata \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_ partita iva \_\_\_\_\_

### e DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m., consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.:

1) di essere in possesso dei requisiti morali per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande aperta al pubblico così come esplicitati nell'allegato n. 4 al bando di gara.

2) di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali per l'accesso all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (barrare e completare la sezione di interesse):

- 2.1 aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano nome dell'Istituto \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_ oggetto del corso \_\_\_\_\_ anno di conclusione \_\_\_\_\_
- 2.2 aver esercitato in proprio per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l'attività di vendita di prodotti alimentari o di somministrazione di alimenti e bevande  
tipo di attività: \_\_\_\_\_  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
n. iscrizione Reg. Imprese CCIAA \_\_\_\_\_ n. R.E.A. \_\_\_\_\_  
iscritto all'INPS dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_
- 2.3 aver prestato la propria opera per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande  
Nome dell'impresa \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_  
Nome dell'impresa \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_  
In qualità di:  
 dipendente qualificato, livello \_\_\_\_\_, regolarmente iscritto all'INPS, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ posizione n. \_\_\_\_\_  
 coadiutore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ posizione n. \_\_\_\_\_  
 socio lavoratore, regolarmente iscritto all'INPS, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ posizione n. \_\_\_\_\_.

- 2.4 essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti  
Titolo di studio conseguito \_\_\_\_\_  
presso \_\_\_\_\_ con sede \_\_\_\_\_  
in data \_\_\_\_\_.
- 2.5 essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA di \_\_\_\_\_ con il n. \_\_\_\_\_ per il gruppo merceologico \_\_\_\_\_ (a, b, c) <sup>1</sup>o per la somministrazione di alimenti e di bevande  .
- 2.6 aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio nel settore alimentare, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, che abilitava all'iscrizione al Registro degli esercenti il commercio presso \_\_\_\_\_ anno di conclusione \_\_\_\_\_.

DICHIARA inoltre di aver preso visione dell'Informativa Privacy pubblicata sul sito del comune al seguente indirizzo <https://www.comune.ledro.tn.it/Comune/Documenti/Privacy-e-note-legali/Privacy>.

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Firma del dichiarante

\_\_\_\_\_

Allegati:

- copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;

---

<sup>1</sup> Decreto Ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, art. 12 comma 2,

lett. a): tabelle I, VI e VII (prodotti alimentari, prodotti ortofrutticoli, dolciumi)

lett. b): tabelle II, III, IV e V (carni di tutte le specie animali, di bassa macelleria, equine, prodotti ittici)

lett. c): tabella VIII (prodotti alimentari e non alimentari)

## Fac-simile di offerta economica di cui al capitolo 3 del paragrafo IX dell'avviso d'asta

Apporre marca da bollo da  
euro 16,00

Indicare eventuale esenzione  
(Legge e articolo)

**Oggetto: Concessione dell'immobile denominato "Rifugio Garibaldi" identificato dalla p.ed. 164/2 C.C. Tiarno di Sopra e relative aree adiacenti recintate di proprietà del comune di Ledro sito in località Tremalzo, da destinare a rifugio escursionistico. Offerta economica.**

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ in qualità di titolare/legale/rappresentante  
procuratore dell'impresa \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ partita iva \_\_\_\_\_  
con sede legale in \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_ cap \_\_\_\_\_ provincia \_\_\_\_\_

### DICHIARA

di essere disponibile ad acquisire in concessione l'immobile denominato "Rifugio Garibaldi" di proprietà del Comune di Ledro contraddistinto dalla p.ed. 164/2 C.C. Tiarno di Sopra e di **OFFRIRE** il seguente canone annuo:

in lettere: \_\_\_\_\_ oltre all'iva a termini di legge.

in cifre: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ oltre all'iva a termini di legge

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Firma del dichiarante

\_\_\_\_\_

Allegati:

- **copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;**

**Estratto avviso d'asta:**

L'offerta, **a pena di esclusione dalla gara**, deve essere redatta secondo le modalità di seguito indicate:

- a) deve essere resa **in carta legale o resa legale (corredata di marca da bollo da euro 16,00)** e recare il numero di codice fiscale e di partita I.V.A. dell'offerente;
- b) deve essere formulata in lingua italiana (o corredata da traduzione giurata) e datata e sottoscritta dall'offerente o da persona abilitata a impegnare validamente l'offerente e non può recare correzioni che non siano a loro volta controfirmate e sottoscritte;
- c) la formulazione dell'offerta deve avvenire esclusivamente mediante l'indicazione in cifre e in lettere dell'importo offerto in rialzo rispetto al canone annuo posto a base di gara e pari a euro 10.000,00 (oneri fiscali esclusi), utilizzando un massimo di due decimali, con la precisazione che in caso di discordanza tra l'importo in cifre e l'importo in lettere l'Amministrazione considera valido l'importo in lettere.

**Si precisa che costituisce causa di esclusione dalla gara la formulazione dell'offerta secondo modalità diverse da quelle sopra indicate alle lettere b) e c), esclusa ogni regolarizzazione.**